

ASSOCIAZIONE TICINESE PALLACANESTRO – LUGANO

STATUTI

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

- | | | |
|------------|---|--------------------|
| 1.1 | L'Associazione Ticinese Pallacanestro (in seguito ATP), è un'Associazione comprendente i club che praticano la pallacanestro in Ticino. | DEFINIZIONE |
| 1.2 | L'ATP è organizzata ai sensi dell'art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero. | |
| 1.3 | Il periodo d'esercizio va dal 1° giugno al 31 maggio dell'anno successivo. | |
| 1.4 | L'ATP è membro di Swissbasketball. | |

ARTICOLO 2

- | | | |
|------------|--|-------------|
| 2.1 | La sede sociale è designata dal Comitato Direttivo (CD), su proposta del Presidente. | SEDE |
|------------|--|-------------|

ARTICOLO 3

- | | | |
|------------|--|--------------|
| 3.1 | L'ATP organizza, dirige e sviluppa lo sport della pallacanestro in Ticino. | SCOPI |
| 3.2 | L'ATP organizza le competizioni cantonali ed assegna i titoli cantonali. | |
| 3.3 | L'ATP orienta e controlla l'attività sportiva di tutti i Club e le Associazioni che si occupano della pratica dello sport della pallacanestro nella sua regione. | |
| 3.4 | Difende gli interessi morali e materiali della pallacanestro in Ticino e si sforza di far riconoscere il valore educativo di questo sport. | |
| 3.5 | Rappresenta, tramite i suoi organi, la pallacanestro in Ticino presso il potere pubblico, come pure presso gli organismi sportivi cantonali, federali ed internazionali. | |

ARTICOLO 4

- | | | |
|------------|---|-----------------------|
| 4.1 | L'ATP fissa e definisce i mezzi d'azione necessari alla realizzazione dei suoi scopi. | MEZZI D'AZIONE |
|------------|---|-----------------------|

ASSOCIAZIONE TICINESE PALLACANESTRO – LUGANO

STATUTI

- 4.2 Questi scopi sono:
- a) La convocazione di assemblee periodiche, l'organizzazione di corsi, conferenze, stage ed esami;
 - b) l'aiuto morale e materiale dei suoi membri.

ARTICOLO 5

- 5.1 L'ATP è apolitica e aconfessionale. **NEUTRALITÀ**

ARTICOLO 6

- 6.1 La lingua ufficiale è l'italiano. **LINGUA**

ARTICOLO 7

- 7.1 L'ATP si compone di: **MEMBRI**
- a) i club affiliati e i loro membri;
 - b) i membri tesserati non appartenenti a club
 - c) le associazioni affiliate;
 - d) i membri d'onore;
 - e) i membri benefattori.

- 7.2 Il regolamento nazionale definisce le condizioni delle affiliazioni, dimissioni, esclusioni, riammissioni, fusione dei club o delle associazioni, come pure dei cambiamenti di nome.

- 7.3 Possono essere membri d'onore o membri benefattori dell'ATP quelle persone che si distinguono particolarmente nella difesa degli interessi dell'Associazione e della pallacanestro in generale.

ARTICOLO 8

Le risorse finanziarie dell'ATP sono:

RISORSE FINANZIARIE

- 8.1 I contributi annui dei membri.
- 8.2 Le quote d'entrata dei nuovi club.
- 8.3 Le tasse.
- 8.4 Le quote di iscrizione alle competizioni cantonali.
- 8.5 Le donazioni e le sovvenzioni.
- 8.6 Il reddito dei capitali e dei beni immobiliari.
- 8.7 La pubblicità, nel quadro del regolamento per essa stabilito.

ASSOCIAZIONE TICINESE PALLACANESTRO – LUGANO STATUTI

- 8.8** Le multe, a meno che non siano devolute ad altri organi.
- 8.9** Le altre entrate.

ARTICOLO 9

ORGANI

Gli organi dell'ATP sono:

- 9.1** L'Assemblea Generale (AG).
- 9.2** Il Comitato Direttivo (CD).
- 9.3** Le Commissioni permanenti:
a) la Commissione Tecnica (CT);
b) la Commissione Cantonale Arbitri (CCA);
c) il Giudice Unico ATP (GU);
d) la Commissione Protesti (CP);
e) la Commissione Ricorsi (CR).
- 9.4** Le Commissioni speciali.
- 9.5** Il Responsabile finanze.
- 9.6** I Revisori dei conti.

CAPITOLO II

A. L'ASSEMBLEA GENERALE

1° GENERALITÀ

ARTICOLO 10

- 10.1** L'Assemblea Generale (in seguito AG) è l'organo supremo dell'ATP.
- 10.2** Si compone dei Delegati di tutti i Club dell'ATP in possesso di una licenza valida rilasciata da Swissbasketball.
- 10.3** Ogni AG, convocata secondo i presenti statuti, può deliberare validamente.
- 10.4** L'AG è presieduta dal Presidente dell'ATP o dal Vice Presidente.
- 10.5** Il verbale è tenuto dal Segretario/a, o in caso di sua indisponibilità, da un sostituto accettato dall'AG.

ASSOCIAZIONE TICINESE PALLACANESTRO – LUGANO

STATUTI

2° CONVOCAZIONI

ARTICOLO 11

- ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA**
- 11.1** L'AG Ordinaria si riunisce una volta l'anno, generalmente in giugno.
- 11.2** Il Comitato Direttivo stabilisce l'ordine del giorno e la sede dell'AG.
- 11.3** L'Assemblea è convocata dal Comitato Direttivo, 30 giorni prima della data fissata, con lettera raccomandata contenente l'ordine del giorno.
I rapporti di tutti gli Organi dell'ATP, come pure le eventuali dimissioni e le proposte di sostituzione, verranno trasmesse almeno 15 giorni prima della data di convocazione.
La convocazione sarà inviata ai Club e alle Associazioni affiliate.
- 11.4** Ogni membro può sottoporre, per studio, i suoi desideri alla Commissione degli Statuti e Regolamenti che li trasmetterà, con il suo parere, al Comitato Direttivo.
I membri che desiderano veder figurare un loro desiderio, di competenza dell'AG, all'ordine del giorno della stessa lo dovranno comunicare, motivandolo, al più tardi entro il 31 marzo.

3° COMPETENZE

ARTICOLO 12

- 12.1** L'AG accetta o modifica gli statuti, a seguito del preavviso del Comitato Direttivo. **POTERE LEGISLATIVO**
Per la modifica degli statuti è richiesta la maggioranza dei 2/3 dei soci presenti all'AG.

ARTICOLO 13

- 13.1** L'AG **elegge**: **POTERE AMMINISTRATIVO**
a) il Presidente;
b) il Responsabile delle finanze
c) i revisori dei conti
d) i membri d'onore
e **ratifica**
e) i Membri di Comitato;
f) i Presidenti delle Commissioni permanenti;
- 13.2** L'AG si pronuncia, nel limite delle sue competenze, sui suggerimenti che le vengono proposti dal Comitato Direttivo.

ASSOCIAZIONE TICINESE PALLACANESTRO – LUGANO

STATUTI

13.3 Fissa l'ammontare delle quote e contribuzioni previste dagli art. 8.1 e 8.2.

13.4 Approva i rapporti degli organi dell'ATP e, in particolare, i rapporti sulla gestione di cassa e dei Revisori dei conti.
Approva il bilancio.

13.5 Da scarico agli organi dell'ATP sulla loro gestione.

13.6 Si pronuncia sulle ammissioni di club ed associazioni.

ARTICOLO 14

14.1 Tutti gli organi dell'ATP sono eletti per un periodo amministrativo di 3 anni e sono rieleggibili, tranne i Revisori dei conti il cui mandato dura due anni.

**DURATA DEI
MANDATI**

ARTICOLO 15

15.1 Se un mandato si rendesse vacante nel corso del periodo amministrativo, il Comitato Direttivo incaricherà un sostituto la cui nomina per il resto del periodo sarà sottoposta, per ratifica, in occasione della prossima AG.

**ELEZIONI COM-
PLEMENTARI**

ARTICOLO 16

16.1 Il CD domanda agli organi di controllo di sottoscrivere il verbale dell'Assemblea Generale.

**POTERE DI CON-
TROLLO**

16.2 L'AG ha il diritto di revocare gli organi sociali per gravi motivi (art. 65 cpv. 3 CCS).

16.3 L'AG delega gli altri suoi poteri di controllo (per esempio il diritto di comminare sanzioni, le azioni per responsabilità, le querele contro misure od astensioni) agli Organi dell'ATP nella misura prevista dai presenti statuti.

ARTICOLO 17

17.1 Ogni Membro dell'ATP ha il diritto di partecipare all'AG e di prendere parte alle discussioni, anche se non ha il diritto di voto.

**DIRITTO DI PAR-
TECIPAZIONE**

17.2 Questo diritto potrà essere, se del caso, regolamentato.

ARTICOLO 18

18.1 Ogni club dell'Associazione dispone di un voto, purché abbia assolto a tutti i suoi obblighi statutari e finanziari.

DIRITTO DI VOTO

ASSOCIAZIONE TICINESE PALLACANESTRO – LUGANO STATUTI

- 18.2** Ad ogni club affiliato sarà inoltre attribuito un voto supplementare per il movimento giovanile, purché ci siano squadre iscritte ad almeno un campionato cantonale o nazionale, compreso il mini basket.
- 18.3** Un club non può far esercitare il suo diritto di voto da un altro club.
- 18.4** Il diritto di voto viene esercitato dal Presidente, dal Vice Presidente o da un membro del Club munito di procura.
- 18.5** Ai club non rappresentati all'AG è inflitta una multa di Fr. 300.00.
Se un club, al momento dell'AG, è sospeso da Swissbasketball dovrà comunque partecipare alla stessa, senza diritto di voto, ma con diritto alle discussioni. La non partecipazione comporterà la multa sopra prevista.

ARTICOLO 19

- 19.1** In caso di estrema urgenza, il Comitato Direttivo può consultare i club per corrispondenza. **VOTO PER CORRISPONDENZA**

ARTICOLO 20

- 20.1** Un club è privato del diritto di voto negli affari in cui la sua oggettività è posta in dubbio.
Sono applicabili le disposizioni del diritto civile. **OBBLIGO DI ASTENSIONE DAL VOTO**

ARTICOLO 21

- 21.1** Le decisioni relative alla modifica dello scopo sociale richiedono l'unanimità di tutti i membri dell'Associazione. **MODALITÀ DI DECISIONE**
- 21.2** Le decisioni relative allo scioglimento dell'ATP richiedono i $\frac{3}{4}$ dei voti espressi.
- 21.3** Le decisioni relative all'approvazione o alla modifica degli statuti sono prese alla maggioranza semplice dei voti espressi.
Tutti gli altri oggetti di competenza dell'AG sono presi a maggioranza dei voti espressi.
- 21.4** Se, nel caso di elezioni o nomine, si ha parità di voti per uno o più candidati, una nuova votazione è obbligatoria.
- 21.5** Se per un oggetto vi sono più proposte, il Presidente decide l'ordine in cui sottoporle a votazione. Se le proposte sono due, quella che ottiene la maggioranza dei voti è quella adottata.

ASSOCIAZIONE TICINESE PALLACANESTRO – LUGANO

STATUTI

Se le proposte sono più di due, l'Assemblea vota su ciascuna di esse. Quella che ottiene il minor numero di voti è eliminata. Si elimina nuovamente quella che ha ottenuto il minor numero di voti e così di seguito fino a quando restano solo due proposte, sulle quali si pronuncerà l'Assemblea. La proposta che avrà finalmente ottenuto la maggioranza dei voti sarà quella adottata.

- 21.6** Le votazioni e elezioni avvengono per alzata di mano. In caso di incertezza esse avvengono per appello nominale.
- 21.7** A richiesta della maggioranza semplice dei membri, o del Presidente, le votazioni ed elezioni avvengono con voto segreto.
- 21.8** Il voto si esprime con un "SI" o con un "NO" o tramite i cartellini di voto.
- 21.9** Non si entrerà in materia sulle proposte che non figurano all'ordine del giorno.
- 21.10** Il Comitato Direttivo nomina un Organo di Controllo che garantisce segnatamente la regolarità delle operazioni di voto e la validità delle procure rilasciate dai club ai loro delegati, prima dell'inizio dell'Assemblea.
L'Organo di Controllo (composto da due persone) è pure responsabile di una trascrizione corretta del verbale, che sarà sottoscritto ed inviato ai club affiliati entro 30 giorni.

ARTICOLO 22

- 22.1** Un'Assemblea Generale Straordinaria è convocata dal Comitato Direttivo a richiesta di 2/3 dei Club o dal Comitato Direttivo stesso.
- 22.2** L'AG può convocare un'Assemblea Generale Straordinaria, se la maggioranza semplice di voti espressi lo richiede.
- 22.3** Le norme relative all'AG Ordinaria sono applicabili all'Assemblea Generale Straordinaria.

ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA

B. IL COMITATO DIRETTIVO

ARTICOLO 23 1° GENERALITÀ

- 23.1** Il Comitato Direttivo (in seguito CD) è l'Organo esecutivo dell'ATP.
- 23.2** Si compone da 4 a 7 membri.
- 23.3** Esso designa al suo interno un Vice Presidente, un Segretario/a

ASSOCIAZIONE TICINESE PALLACANESTRO – LUGANO STATUTI

e gli incarichi dei membri.

23.4 Il verbale è tenuto dal Segretario/a o dal suo supplente.

2° CONVOCAZIONI

ARTICOLO 24

24.1 Il CD si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario, ma almeno una volta ogni 15 giorni.

3° COMPETENZE

ARTICOLO 25

25.1 Il CD ratifica i regolamenti delle Commissioni nella misura in cui ciò non sia di competenza dell'AG o di Swissbasketball.

POTERE LEGISLATIVO

ARTICOLO 26

26.1 Il CD procede a tutte le elezioni statutarie che non sono di competenza dell'AG.

POTERE AMMINISTRATIVO

26.2 Il CD nomina tutti i membri delle Commissioni permanenti.

26.3 Il CD nomina tutte le Commissioni speciali ed i suoi membri.

26.4 Il CD propone i Membri benemeriti onorari previa consultazione dei club affiliati.

26.5 Il CD fissa il numero delle Commissioni speciali in funzione dei bisogni e delle possibilità finanziarie dell'Associazione. Il Responsabile finanze viene interpellato e da il suo preavviso.

26.6 Il CD approva il proprio verbale.

26.7 Il CD attua i mezzi d'azione definiti dall'art. 4, in collaborazione con i Club e le Associazioni.

26.8 Il CD rappresenta la pallacanestro ticinese presso i poteri pubblici come pure presso le Organizzazioni sportive nazionali ed internazionali.

26.9 Il CD segue la politica sportiva di Swissbasketball e sottopone le sue proposte all'AG.
Studia, segnatamente, il problema della pallacanestro a livello di Società e può entrare in trattative con i Club delle regioni limitrofe.

26.10 Il CD si occupa di coordinare il lavoro delle commissioni inter-

ASSOCIAZIONE TICINESE PALLACANESTRO – LUGANO

STATUTI

ne.

- 26.11** Il CD ratifica o respinge le decisioni importanti delle Commissioni, tranne quelle della Commissione Protesti e della Commissione Ricorsi.
- 26.12** Il CD prepara il bilancio.
- 26.13** Il CD è incaricato dei rapporti con stampa, radio e televisione.
- 26.14** Il CD stabilisce che la pubblicità sulle tenute da gioco è regolamentata da Swissbasketball.
- 26.15** Il CD fa rispettare l'omologazione delle palestre cantonali.
- 26.16** Il CD fa le sue proposte all'AG su tutti gli oggetti all'ordine del giorno.
- 26.17** Il CD appalta le manifestazioni cantonali ai club che ne faranno richiesta

ARTICOLO 27

- 27.1** Il CD provvede all'esecuzione delle decisioni dell'AG e le controlla.
- 27.2** Il CD si assume la responsabilità dell'applicazione degli statuti dell'ATP, di Swissbasketball e di Swiss Olympic.
- 27.3** Il CD esercita gli altri poteri di controllo nella misura in cui non sono di competenza dell'AG.

POTERE DI CONTROLLO

4° FUNZIONAMENTO

ARTICOLO 28

- 28.1** Le sedute del CD sono obbligatorie per tutti i membri.
- 28.2** Il CD convoca, se lo ritiene opportuno, i Club o i loro affiliati.

PARTECIPAZIONE

ARTICOLO 29

- 29.1** Ogni membro dispone di un voto. Non può votare che per se stesso. La rappresentanza è esclusa.
- 29.2** Un membro non ha diritto di voto negli affari in cui la sua oggettività può venire messa in dubbio. Sono applicabili le norme del CCS.

DIRITTO DI VOTO

ASSOCIAZIONE TICINESE PALLACANESTRO – LUGANO

STATUTI

ARTICOLO 30

- 30.1** Negli affari urgenti o nei casi semplici il Presidente può far prendere le decisioni facendole circolare tra i membri.
Sono applicabili le norme sulle modalità di voto.

**VOTAZIONE IN
VIA DI CIRCOLAZIONE**

ARTICOLO 31

- 31.1** Tutte le decisioni del CD sono prese a maggioranza semplice dei voti espressi.
In caso di parità fa stato il parere espresso precedentemente dal presidente.
- 31.2** Le decisioni si prendono per alzata di mano.
- 31.3** Le elezioni avvengono con voto segreto se la maggioranza dei membri o il Presidente lo richiedono.
- 31.4** Il voto si esprime mediante un "SI" o un "NO". Non sono ammesse le astensioni.
- 31.5** L'art. 21 cifra 5 è applicabile qualora per un oggetto ci sia più di una proposta.
- 31.6** Quando una decisione delle Commissioni viene respinta dal CD l'incarto deve essere ritornato alla Commissione per il riesame entro due settimane.
- 31.7** Il CD invia per esame, entro 15 giorni, le decisioni prese per i rapporti delle Commissioni a tutte le altre Commissioni.
- 31.8** Il progetto di una Commissione può essere modificato su punti secondari con l'esplicita approvazione della Commissione interessata.

MODALITÀ DI DECISIONE

C IL PRESIDENTE

ARTICOLO 32

- 32.1** Il Presidente:
Gestisce e amministra l'ATP.
Prende tutte le decisioni utili nell'interesse dell'Associazione.
Egli è assistito da tutti gli Organi.
- 32.2** Presiede l'AG ed il CD.
- 32.3** Rappresenta il CD presso terzi.
- 32.4** Può assistere alle sedute di tutti gli Organi dell'ATP o farsi rappresentare da un membro del CD.

ASSOCIAZIONE TICINESE PALLACANESTRO – LUGANO

STATUTI

- 32.5** Può assumere impegni importanti soltanto mediante firma collettiva a due con un altro membro del CD o, per gli affari finanziari, del Responsabile Finanze.

C. LE COMMISSIONI

1° IN GENERALE

ARTICOLO 33

- 33.1** Le Commissioni Permanenti definite all'art. 9 costituiscono l'Organo di base dell'Associazione e sono responsabili del buon andamento e dell'applicazione degli statuti e regolamenti nell'ambito delle mansioni loro affidate.
- 33.2** Emanano i loro regolamenti, che verranno ratificati dal CD.
- 33.3** Prendono, dopo studio e inchiesta, tutte le decisioni necessarie e utili al perseguimento del loro scopo e le sottopongono per ratifica al CD.
- 33.4** Ogni Commissione è per principio autonoma nello svolgimento dei propri compiti.
- 33.5** Il CD stabilisce il finanziamento delle commissioni dopo presentazione dei preventivi di spesa.
- 33.7** I membri delle Commissioni si impegnano a non superare il preventivo accettato dal CD.
Ogni domanda di credito supplementare dovrà essere ratificata dal CD.
- 33.8** I presidenti di ogni Commissione devono possibilmente assistere alle AG, dopo presentazione del rapporto annuale inviato al segretariato.

ARTICOLO 34 **2° LA COMMISSIONE TECNICA**

- 34.1** La Commissione Tecnica (in seguito CT) è l'Organo responsabile dell'osservanza, da parte dei Club, del Regolamento Tecnico e delle disposizioni tecniche stagionali.
- 34.2** Il Presidente della CT è membro del CD.

ASSOCIAZIONE TICINESE PALLACANESTRO – LUGANO

STATUTI

3° REGOLAMENTO GIURIDICO O DISCIPLINA

ARTICOLO 35

35.1	La Commissione Disciplina e Protesti (in seguito CDP) è competente per comminare tutte le sanzioni disciplinari previste dai presenti statuti e per decidere i casi di protesto.	DEFINIZIONE
35.2	I membri dell'ATP, i loro membri ed i collaboratori sono punibili disciplinarmente qualora violino le prescrizioni della Swissbasketball, dell'ATP o dei loro Organi.	CAMPO D'APPLICAZIONE
35.3	La CDP si compone di 3 membri: <ul style="list-style-type: none">▪ un Presidente che deve possedere, se possibile, una formazione giuridica completa e praticare o aver praticato la pallacanestro;▪ un arbitro;▪ un giocatore.	COMPOSIZIONE
35.4	Supplenti possono essere scelti tra i membri dei club affiliati, a dipendenza del caso in esame.	SUPPLENTI
35.5	Le sanzioni disciplinari comminate a maggioranza dalla CDP sono: <ul style="list-style-type: none">▪ l'ammonimento;▪ la multa da Fr. 50.00 ma al massimo Fr. 300.00 per un licenziato o collaboratore e Fr. 1.000.00 per un Club;▪ la sospensione del Club, dei loro membri o collaboratori o del terreno da gioco.	SANZIONI
35.6	E' data facoltà di protesto alla suddetta Commissione in ogni caso di errore tecnico durante lo svolgimento delle competizioni cantonali. Il protesto sarà accettato unicamente se tale errore verrà provato ed abbia potuto influenzare in modo determinante il risultato della partita. Resta riservato il diritto di ricorso alla Commissione Cantonale ricorsi, giusta l'art. 36.1 punto a).	PROTESTO

ARTICOLO 36 4° LA COMMISSIONE CANTONALE RICORSI

36.1	La Commissione Cantonale Ricorsi (in seguito CCR) è competente per decidere:
-------------	--

ASSOCIAZIONE TICINESE PALLACANESTRO – LUGANO

STATUTI

- a) i ricorsi in materia disciplinare e di protesto, contro le decisioni rese dalla CDP;
- b) i ricorsi contro le decisioni delle istanze cantonali;

- 36.2** La CCR esamina i ricorsi solo dal punto di vista dell'arbitrio e della manifesta violazione degli statuti e regolamenti.
- 36.3** La CCR si compone di 3 membri che devono, se possibile, possedere una formazione giuridica.
- 36.4** I supplenti possono essere scelti tra i membri dei club affiliati, a dipendenza del caso in esame.
- 36.5** I membri della CCR non possono essere membri di un altro organo dell'ATP.
Devono tuttavia aver praticato la pallacanestro e aver fatto parte di un Organo della Swissbasketball, ATP o di un Club.
- 36.6** Un regolamento stabilisce la procedura da seguire davanti alla CCR.
Una tariffa dei costi è allegata alla procedura da seguire davanti agli Organi di ricorso.

ARTICOLO 37 5° LA COMMISSIONE STATUTI E REGOLAMENTI

- 37.1** La Commissione degli Statuti e Regolamenti (in seguito CSR) è incaricata della stesura degli Statuti dell'Associazione e collabora con le diverse Commissioni nell'allestimento dei regolamenti.
- 37.2** Fornisce al CD un preavviso circa i regolamenti da ratificare ed alle richieste di modifica degli statuti da parte dei Soci, a norma dell'art. 11.4.
- 37.3** Il suo Presidente, che può essere membro di un altro Organo dell'ATP, dovrebbe avere una formazione legale di base ed aver praticato o praticare la pallacanestro.

ARTICOLO 38 6° IL RESPONSABILE FINANZE

- 38.1** Il Responsabile Finanze è incaricato della tenuta dei libri contabili.
Prepara il bilancio, che sottopone al CD.
Presenta ogni anno il suo rapporto all'AG.
Riscuote l'importo delle licenze (quota di competenza dell'ATP) e le diverse finanze regionali.

ASSOCIAZIONE TICINESE PALLACANESTRO – LUGANO

STATUTI

ARTICOLO 39 7° I REVISORI DEI CONTI

- 39.1** I Revisori dei conti controllano la contabilità dell'ATP e dei suoi Organi sulla base dei libri e dei giustificativi contabili. Presentano all'AG un rapporto sui risultati delle loro verifiche. Sono rappresentati da 2 club e restano in carica per 2 anni, in modo intercambiabile (una elezione ogni anno). Non sono immediatamente rieleggibili e la nomina avviene a turno tra tutti i membri dell'ATP.

D. PERDITA DELLA QUALITÀ DI MEMBRO O DEI DIRITTI RELATIVI

ARTICOLO 40

- 40.1** La qualità di membro o i diritti relativi si perdono:

- a) per morte;
- b) per dimissioni;
- c) per scioglimento del club o associazione affiliata.

Per sospensione si perdono i diritti relativi alla qualità di membro.

- 40.2** Un membro che non vuole più assumersi le proprie responsabilità o adempiere alle sue funzioni può essere escluso.

Un membro può essere escluso se:

- a) compromette gli interessi o la reputazione di un club, dell'ATP o di Swissbasketball;
- b) compromette, con la sua attività, la realizzazione degli scopi sociali;
- c) viola gravemente i suoi obblighi di membro.

**ESCLUSIONI E
SOSPENSIONI**

ARTICOLO 41

- 41.1** Un membro sospeso o escluso deve assolvere ai suoi obblighi statutari.

Il membro escluso perde ogni diritto sul patrimonio sociale.

- 41.2** Riservati gli esposti dell'art. 35, la sospensione o l'esclusione sono decise dall'Organo di nomina o di elezione.

In attesa di dette decisioni, nei casi di particolare gravità, a titolo cautelativo il CD proporrà alla CP la sospensione o l'esclusione.

Una decisione dovrà essere imperativamente presa da questa Commissione entro 5 giorni dalla ricezione della proposta.

Contro la decisione della CP è data facoltà di ricorso, entro 5 giorni dalla notifica, alla CR.

CONSEGUENZE

**ORGANI COMPE-
TENTI**

ASSOCIAZIONE TICINESE PALLACANESTRO – LUGANO

STATUTI

E. DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto dai presenti statuti, fanno stato le disposizioni del Codice Civile Svizzero e gli statuti centrali di Swissbasketball.

I presenti statuti approvati dall'AG del 27 giugno 2007, annullano e sostituiscono tutti gli statuti e regolamenti precedenti ed entrano in vigore il 1° luglio 2007.